

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2300 del 06/05/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA AKOMAG SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORAGNA (PR) FRAZIONE DIOLO, 15/D - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 15/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2442 del 06/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei MAGGIO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Soragna con Provvedimento conclusivo n. 15 del 19/10/2016 prot. n. 9291 alla Ditta AKOMAG SRL per lo stabilimento ubicato in comune di Soragna (PR), Frazione Diolo, n. 15/d C.A.P. 43019, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna in data 17/02/2022 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/26579 del 17/02/2022), presentata dalla società AKOMAG SRL, nella persona del Sig. Rino Spotti in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Soragna (PR), Frazione Diolo, n. 15/d C.A.P. 43019, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**), per cui ha presentato la modifica sostanziale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "produzione di macchine per imbottigliamento";

VISTI:

- la richiesta di Arpae SAC di pareri e di relazione tecnica ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest - Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2022/28456 del 21/02/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA prot. n. 17555 del 15/03/2022 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/43304 del 15/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Soragna del 13/04/2022 prot. n. 3399 (prot. Arpae PG/2022/62182 del 13/04/2022), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "*... e Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 6 e 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.*", richiesto da Arpae SAC con prot. n. PG/2022/49913 del 25/03/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il sollecito per l'espressione dei pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/62914 del 14/04/2022;
- il parere del Comune di Soragna per quanto di competenza del 22/04/2022 acquisito a protocollo Arpae PG/2022/67810 del 26/04/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2022/71404 del 29/04/2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

EVIDENZIATO CHE nel merito della matrice impatto acustico:

la Ditta ha richiesto il proseguimento senza modifica e “... *DICHIARA l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo, come descritto nella dichiarazione di possesso dei titoli abilitativi in materia ambientale (per RINNOVO o PROSEGUIMENTO SENZA MODIFICHE) ...*”

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3851 del 11/10/2016** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Soragna con Provvedimento conclusivo n. 15 del 19/10/2016 prot. n. 9291 alla società AKOMAG SRL, nella persona del Sig. Rino Spotti in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in comune di Soragna (PR), Frazione Diolo, n. 15/d C.A.P. 43019 relativo all'esercizio dell'attività di “produzione di macchine per imbottigliamento”, **per il titolo abilitativo sotto elencato:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti **dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3851 del 11/10/2016** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Soragna con Provvedimento conclusivo n. 15 del 19/10/2016 prot. n. 9291.

“...**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/71404 del 29/04/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- per le emissioni E2 ed E5 la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) deve essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E2 ed E5, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E2 ed E5 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020;
- Per l'impianto originante l'emissione E01 il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG/2022/71404 del 29/04/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica,</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di</p>

Temperatura e pressione di emissione	supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)

espressi come HBr	
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)

Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;

	<p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270;</p> <p>UNICHIM 504:1980 (**);</p> <p>OSHA 32 (**);</p> <p>NIOSH 2546 (**);</p>
Acidi Organici	<p>NIOSH 2011 (**) (Acido Formico);</p> <p>NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico);</p> <p>Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270</p>
Ftalati	<p>OSHA 104 (**);</p> <p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020</p>
Isocianati	<p>US EPA CTM 36 + 36A;</p> <p>UNICHIM 488:1979 (**);</p> <p>UNICHIM 429 (**);</p> <p>UNI ISO 16702:2010 (**);</p>
Glicoli	<p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523;</p> <p>NIOSH 5523 (**);</p> <p>Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999</p>
Cloruro di vinile (cloroetene)	<p>UNI CEN/TS 13649:2015;</p> <p>US EPA 106</p>
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	<p>OSHA ID-214 (**)</p>
Ossido di etilene	<p>UNICHIM 1580:01(**);</p> <p>NIOSH 1614 (**);</p> <p>NIOSH 3702(**);</p> <p>NIOSH 3800(**)</p>
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	<p>UNI CEN/TS 13649:2015;</p> <p>US EPA-TO11 A (**);</p> <p>NIOSH 2016 (**);</p>

	Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano

anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.

- 7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:
https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante **dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3851 del 11/10/2016** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Soragna con Provvedimento conclusivo n. 15 del 19/10/2016 prot. n. 9291, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato **nell'atto di adozione AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3851 del 11/10/2016** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Soragna con Provvedimento conclusivo n. 15 del 19/10/2016 prot. n. 9291.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Soragna. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Soragna ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Soragna all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli

Tecnico di riferimento: Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/9207

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0017555
DATA: 15/03/2022
OGGETTO: Risposta a: Trasmissione pratica SUAP n. 15/2022 presentata dalla ditta AKOMAG SRL - Località Soragna (PR), via Diolo 15/a - Parere

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0017555_2022_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	2F8410C49CE4FB254F2C955E566CA617 BFDE984DF185B868BE815AE0842651EB



ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Soragna
protocollo@postacert.comune.soragna.
pr.it

OGGETTO: Risposta a: Trasmissione pratica SUAP n. 15/2022 presentata dalla ditta AKOMAG SRL - Località Soragna (PR), via Diolo 15/a - Parere

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Soragna del 14.03.2022, pervenuta in data 14.03.2022 (Ns prot. 17156), riferimento pratica SUAP n. 15/2022 (prot. 1300 del 09/02/2022), relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "Akomag srl", con sede legale e stabilimento in Soragna (PR), via Diolo 15/a.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificato che la domanda riguarda la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.15/2016 rilasciata dal Comune di Soragna.

Le variazioni riguardano: l'emissione E1 (incremento della portata); l'emissione E2 (spostamento del punto emissivo ed incremento della portata) e l'emissione E5 (nuova emissione).


L'emissione E5 è relativa all'estrazione dell'aria dall'area di allestimento delle macchine, dove sono svolti lavori di molatura e saldatura, la portata del ventilatore di aspirazione è pari a 1250 m3/h.

La ditta si occupa dell'allestimento di macchine automatiche per il lavaggio delle bottiglie, all'interno dell'officina sono svolte prevalentemente attività di montaggio.

Nella domanda è dichiarato che, rispetto a quanto autorizzato con l'AUA vigente, non sono intervenute modifiche nel ciclo produttivo e che la matrice rumore non è oggetto di modifiche (proseguimento senza modifiche).

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto i punti 6 e 25 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994. L'area ove è insediato lo stabilimento è di "Ambiti per attività produttive esistenti", nella zonizzazione acustica comunale l'area è in classe V.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.



Distinti saluti.

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Allegato 2



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Soragna, lì 13/04/2022

Spett.
ARPAE – Ufficio SAC
P.le della Pace n. 1
Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it
Azienda USL di Parma

Distretto di Fidenza – Servizio Igiene Sanità Pubblica
Sanitapubblica@pec.ausl.pr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. Istanza AUA “AKOMAG” (pratica SUAP N. 15/2022 - prot. 1300 del 09/02/2022).

Richiamata l’Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, della Ditta AKOMAG, con sede a Soragna, Frazione Diolo 15/A, RIF SUAP N. 15/2022 del 09/02/2022, protocollo n. 1300;

Vista la nota di ARPAE – Rif. Sinadoc 2022/9207, assunta al protocollo n. 2806 del 25/03/2022, con la quale veniva richiesto il parere di competenza del Sindaco del Comune di Soragna in materia di salute pubblica, in quanto l’attività svolta dalla ditta è classificata come: Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell’art. 216 del TULLSS, visti i punti 6 e 25 lettera c) parte prima dell’elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

Richiamati:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio decreto 27/07/1934, n. 1265);
- il R.D. 27/07/1934, art. 216;
- il D.M. 5/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del Testo unico delle Leggi Sanitarie”;

Con la presente si ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA, al rilascio dell’istanza in oggetto.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
Matteo Concari

Allegato 3

COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911

Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it



Soragna, lì 22/04/2022

Spett.
ARPAE – SAC
Sede di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Azienda USL di Parma
Distretto di Fidenza – Servizio Igiene Sanità Pubblica
suapfidenza@pec.ausl.pr.it

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. Ditta Akomag per l'insediamento in Comune di Soragna, Loc. Diolo n. 15/D - RIF SUAP N. 15/2022.

Richiamata l'Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA DPR 59/2013 e s.m.i., presentata dalla Ditta Akomag con sede in Soragna, Loc. Diolo n. 15/D - RIF SUAP N. 15/2022, pervenuta al ns. protocollo n. 1300/2022;


Vista la nota di ARPAE – Rif. Sinadoc 2022/9207, assunta al ns. protocollo n. 1756 del 21/02/2022, con la quale veniva richiesto il parere di competenza inerente alla seguente matrice ambientale:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente;

Verificato che l'insediamento di cui all'oggetto, ricade nei vigenti strumenti urbanistici, come di seguito indicato:

- “Ambiti specializzati per attività produttive esistenti” - AP, normati dall'art. 43 delle Norme di PSC;
- “Attività produttive esistenti o con PUA approvati” - APC2 –, normate dall'art. 5.2.10 del RUE;

STRALCIO RUE



Esaminata la documentazione agli atti, Codesto Ufficio, conferma la compatibilità urbanistica relativa all'attività esistente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di propria competenza;
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Geom. Raffaella Mantovani
(documento firmato digitalmente)

Allegato 4

Invio tramite posta interna

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R.13 marzo 2013 n. 59, riferimento SUAP 15/2022 del Comune di Soragna (Parma).

Relazione Tecnica che sostituisce quella di cui al protocollo PG/2022/45964 del 18/03/2022

Ditta: **Akomag s.r.l.**
sede legale e stabilimento in Frazione Diolo n°15/d, Soragna (Parma)

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento del SUAP di Soragna n. 15 prot. 9291 del 19/10/2016 e s.m.i.;
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per:
 - introduzione di una nuova emissione denominata E5;
 - spostamento e variazione di portata dell' emissione E2;
 - variazione di portata dell' emissione E1;
3. l'attività industriale prevede **“costruzione di macchine per il settore dell'imbottigliamento”**;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
6. la ditta non rientra tra quelle indicate nella Parte II, dell'Al. 3 della Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.), poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

si ritiene che

la ditta **Akomag s.r.l.**, il cui Gestore è Spotti Rino, con sede legale e impianti siti in Frazione Diolo n°15/d nel Comune di Soragna (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Aspirazione lavorazioni di carpenteria”
(emissione modificata per variazione di portata)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di carpenteria metallica devono essere captate nel miglior modo possibile e convogliate in atmosfera ,

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	4	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: - “Aspirazione lavorazioni di carpenteria”
(emissione modificata per spostamento e variazione di portata)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di carpenteria metallica devono essere captate nel miglior modo possibile e convogliate in atmosfera ,

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
 Data: 29/04/2022 14:00:03 PG/2022/0071404

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

EMISSIONE E3A-E3B: - “Aspirazione cabina di pallinatura e verniciatura ”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di pallinatura e verniciatura devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particolato.

Si ricorda che per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60% in peso, oppure prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV).

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di pallinatura:

Portata massima tal quale cadauna	15.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	40	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di applicazione verniciatura:

Portata massima tal quale cadauna	15.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	40	giorni

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/04/2022 14:00:03 PG/2022/0071404

Altezza minima	7	m
Materiale particellare	3	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti in fase di appassimento verniciatura:

Portata massima tal quale cadauna	15.000	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	40	giorni
Altezza minima	7	m
COV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Aspirazione lavorazioni di carpenteria”

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di carpenteria metallica devono essere captate nel miglior modo possibile e convogliate in atmosfera ,

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	7	m

Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E5: - “Aspirazione lavorazioni di carpenteria”
(nuova emissione)**

Gli effluenti gassosi provenienti dalle attività di carpenteria metallica devono essere captate nel miglior modo possibile e convogliate in atmosfera ,

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.250	Nm ³ /h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	240	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particolato	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell’impianto, per le **emissioni E2 e E5:**

- la **messa in esercizio dell’impianto** debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/04/2022 14:00:03 PG/2022/0071404

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. La concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E1 - E2 - E3A (tutte le fasi) - E3B (tutte le fasi) - E4 - E5** debbono avere una **periodicità annuale**.

Per l'emissione E1, il Gestore dovrà comunicare la messa in esercizio ad Arpae, tramite posta certificata.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Akomag s.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02161090341
Sede legale:	Frazione Diolo n°15/d, Soragna (Parma)
Gestore:	Spotti Rino
Sede locale impianti:	Frazione Diolo n°15/d, Soragna (Parma)
Lat:	44° 58' 5,7"
Long:	10° 08' 54,7"
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Carpenteria metallica
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di prodotti vernicianti e solventi utilizzati [k/anno]
Parametri di esercizio	
giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	7 m

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
 Data: 29/04/2022 14:00:03 PG/2022/0071404

Temperatura media emissioni:	-
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	64 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	1.041 kg/anno

Il Tecnico

Bazzini Cristina

Il Responsabile di Funzione - Sede di Fidenza

Saglia Giovanni

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 9207/2022

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 29/04/2022 14:00:03 PG/2022/0071404

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.